

Decreto rep. n. 341/2023 Prot. n. 15440

Anno 2012 Tit. I Cl. 3 Fasc. 1

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Autorizzazione allo svolgimento del colloquio e della prova didattica con modalità telematiche

LA RETTRICE

Premesso che con D.R. rep. n. 112/2021 del 19 gennaio 2021 è stato emanato, nella versione vigente, il *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240*;

Premesso che il Senato Accademico in data 23 gennaio 2023 ha approvato la delibera rep. n.2/2023 avente ad oggetto "Modifica del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240" (...) – Autorizzazione allo svolgimento del colloquio e della prova didattica con modalità telematiche – Parere"

Premesso che il Consiglio di Amministrazione in data 24 gennaio 2023 ha approvato la delibera rep. n. 1/2023 avente ad oggetto "Modifica del "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240" (...) – Autorizzazione allo svolgimento del colloquio e della prova didattica con modalità telematiche";

Visto l'art. 21 comma 2 del Regolamento in emanazione secondo il quale: "*Il presente regolamento si applica anche alle procedure bandite con Decreto del Rettore antecedente la data di entrata in vigore di cui al comma 1, per le fasi procedurali non ancora espletate*", nonché la richiesta di dare espressa evidenza di tale previsione nel DR di emanazione, pervenuta dall'Ufficio Personale Docente con e-mail in data 26 gennaio 2023;

Vista la e-mail pervenuta in data 26 gennaio 2023 dall' Ufficio Organi Collegiali con la quale si precisa che le modifiche di cui alle predette delibere non comportano l'abrogazione di alcun regolamento previgente e che entreranno in vigore alla data della pubblicazione del Regolamento, come stabilito dalle delibere suddette;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo

DECRETA

1. di emanare le modifiche al *Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240* il cui testo come risultante a seguito delle delibere citate in premessa, fa parte integrante del presente Decreto;
2. di stabilire che le modifiche al Regolamento di cui al punto 1. entrino in vigore alla data della pubblicazione;
3. di stabilire che il Regolamento di cui al punto 1. si applichi anche alle procedure bandite con Decreto del Rettore antecedente la data di entrata in vigore, per le fasi procedurali non ancora espletate;
4. di incaricare l'Ufficio Affari Generali e l'Ufficio Personale Docente dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, 30/01/2023

La Rettrice

La Responsabile del procedimento amministrativo dott.ssa Erika Mancuso	La Dirigente dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
---	---	--

Prof.ssa Daniela Mapelli

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

Il Responsabile del Servizio o del procedimento amministrativo	Il Dirigente	Il Direttore Generale
Data	Data	Data

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

TITOLO I – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'articolo 18 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e nel rispetto della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e del Codice etico dell'Università degli Studi di Padova, disciplina i criteri e le procedure per la chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

ART. 2 – PROGRAMMAZIONE

1. L'Università procede alla chiamata di professori di prima e seconda fascia, previa verifica delle risorse finanziarie e dei punti organico disponibili nell'ambito della programmazione triennale di cui all'articolo 1-ter del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 43/2005, delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d) della Legge 240/2010 e del Decreto Legislativo 49/2012.

2. Gli oneri derivanti dalle suddette chiamate possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, con i quali si procede alla stipula di apposite convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale di ciascuno dei posti di professore di ruolo da ricoprire.

3. Nell'ambito della programmazione triennale di cui al precedente comma 1, l'Ateneo vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'Ateneo stesso.

ART. 3 – PROCEDURA DI ATTIVAZIONE

1. La richiesta di copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia nel primo caso, e di prima e seconda fascia nel secondo caso, e trasmessa al Rettore.

2. La delibera del Consiglio di Dipartimento deve contenere le seguenti indicazioni:

a) la fascia e le modalità di copertura per la quale viene richiesto il posto:

1. chiamata diretta o di chiara fama ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005;

2. chiamata all'esito della procedura selettiva ai sensi dell'articolo 18, comma 1 e comma 4, della Legge 240/2010;

3. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 5, per i ricercatori a tempo determinato;

4. chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dalla Legge 240/2010 all'articolo 24, comma 6, per i professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Padova, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa Legge;

b) la copertura finanziaria e in punti organico del posto di professore per il quale è indetta la procedura, nel rispetto della programmazione triennale di Ateneo di cui al precedente articolo 2;

c) la fonte del finanziamento del posto qualora gravi su apposita convenzione da stipularsi con soggetti pubblici o privati;

d) il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

e) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;

f) per le procedure di cui al comma 2, lettere a3) e a4) del presente articolo, le eventuali esigenze di ricerca in rapporto alle quali sarà valutato il profilo scientifico del candidato;

g) la sede di servizio;

h) per le procedure di cui al comma 2, lettere a2) e a4) del presente articolo:

1. il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, secondo quanto stabilito dall'articolo 18, comma 1, lettera d), Legge 240/2010 tenuto conto dell'area disciplinare e della fascia per cui viene richiesto il posto;

2. la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento;

3. le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato, ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, nonché le modalità di attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;

i) per le procedure selettive per professore di seconda fascia l'eventuale svolgimento di una prova di didattica in forma orale (seminario o lezione).

3. Qualora il finanziamento provenga da soggetti pubblici o privati, la convenzione prevista al precedente comma 2, lettera c) dovrà essere approvata e stipulata prima di procedere alla successiva fase di emanazione del bando, per le procedure di cui al precedente comma 2, lettera a2), a3) e a4) o di adozione della delibera di chiamata nell'ipotesi di cui al precedente comma 2, lettera a1).

4. Il Rettore, verificata la compatibilità della richiesta del Dipartimento con la programmazione triennale di Ateneo, nonché la copertura finanziaria e in punti organico, autorizza con proprio atto l'avvio della procedura.

5. Alle procedure di cui al precedente comma 2 lettera a) non sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

6. In tutte le fasi delle procedure di cui al precedente comma 2 lettera a) si applicano le vigenti disposizioni in materia di incompatibilità e conflitto di interessi, tenuto conto di quanto previsto in materia negli atti di indirizzo ministeriali.

7. Alle procedure riservate ai soli candidati esterni all'Ateneo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della Legge 240/2010 non possono partecipare candidati che nel triennio precedente all'emanazione del bando hanno prestato servizio, o sono stati titolari di assegni di ricerca o sono stati iscritti a corsi universitari dell'Università di Padova.

TITOLO II – CHIAMATA DIRETTA O DI CHIARA FAMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 230/2005

ART. 4 – PROCEDURA DI CHIAMATA DIRETTA O DI CHIARA FAMA DI PROFESSORI

1. Il Consiglio di Dipartimento può proporre la chiamata diretta di professori di prima e seconda fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

2. La deliberazione di chiamata diretta deve essere assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto dei professori di prima fascia, nel caso di chiamata di un professore di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia, nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.

3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la chiamata di chiara fama di professori di prima fascia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005 e del D.M. 25 luglio 1997, integrato dal D.M. 2 agosto 1999.

4. La deliberazione di chiamata di chiara fama deve essere assunta a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e deve contenere una motivata relazione che illustri la qualità e la personalità scientifica dello studioso. Deve altresì fare espresso ed analitico riferimento ai contributi scientifici apportati dallo studioso, ai risultati ottenuti ed al loro riconoscimento in ambito internazionale.

5. Alle delibere del Consiglio di Dipartimento relative alle chiamate di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo deve essere allegato il curriculum vitae del docente e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge. Inoltre, nella deliberazione, la chiamata dello studioso deve essere motivata in coerenza con le esigenze didattiche e di ricerca della struttura.

6. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta o di chiara fama di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

7. Le proposte di chiamata diretta e di chiara fama di professori sono sottoposte all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e trasmesse al Ministero per il rilascio del nullaosta alla nomina, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della Legge 230/2005.

TITOLO III – PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1 E COMMA 4, DELLA LEGGE 240/2010

ART. 5 – PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 240/2010

1. Alla selezione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a2) si procede mediante procedura pubblica, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.

2. Il bando di selezione, emanato dal Rettore, deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e per almeno trenta giorni all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo. Il bando sarà trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e all'Unione Europea, ai fini della pubblicazione di competenza nei rispettivi siti istituzionali. Dalla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande. L'Ateneo può inoltre utilizzare altri mezzi di informazione, anche telematici, quali ad esempio siti dedicati alla comunicazione scientifica o network professionali.

3. Il bando deve contenere:

- a) l'indicazione della fascia del posto da ricoprire;
- b) il settore concorsuale e un eventuale profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- c) la copertura finanziaria e in punti organico del posto;
- d) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere, anche con riferimento all'attività assistenziale nell'ambito e secondo quanto previsto dagli atti che disciplinano i rapporti convenzionali con le strutture sanitarie;
- e) le informazioni dettagliate sui diritti e i doveri e sul trattamento economico e previdenziale;
- f) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- g) la lingua straniera la cui adeguata conoscenza sarà oggetto di accertamento;
- h) le modalità di accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche del candidato, ivi comprese quelle relative alla conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;
- i) le modalità e i termini di trasmissione delle domande di partecipazione, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, della documentazione relativa all'attività didattica e di ogni altro documento ritenuto utile che dovranno essere presentati dai candidati; le domande di partecipazione, le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e la documentazione relativa all'attività didattica di cui all'articolo 9 del presente regolamento sono, di norma, trasmesse per via telematica secondo le modalità previste dal bando;
- j) le modalità di attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento;
- k) il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, tenuto conto dell'area disciplinare e della fascia per cui viene richiesto il posto in conformità a quanto previsto all'articolo 18, comma 1, lettera d), della Legge 240/2010, prevedendo che l'inosservanza del limite comporta l'esclusione del candidato dalla selezione;
- l) l'indicazione che dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari e che, decorso tale termine, non saranno ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari;
- m) l'indicazione che l'elenco dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito del Dipartimento interessato e inserito nel sito dell'Ateneo;
- n) l'indicazione che la modalità di svolgimento della discussione (in presenza o telematica), la sede, la data e l'orario in cui dovranno presentarsi i candidati, qualora previsto dalla delibera del Dipartimento per l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche, saranno pubblicati all'Albo ufficiale dell'Ateneo e

nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell'Ateneo, almeno 20 giorni prima della data fissata;

o) l'eventuale svolgimento nelle procedure selettive per professore di seconda fascia di una prova di didattica in forma orale (lezione o seminario), alla quale vengono attribuiti fino ad un massimo di punti pari alla metà dei punti riservati alla didattica; gli argomenti oggetto della prova saranno determinati dalla Commissione nella prima seduta e comunicati ai candidati mediante pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito dell'Ateneo due giorni prima della data di svolgimento della prova stessa;

p) la sede di servizio;

q) l'indicazione della documentazione che il candidato dovrà produrre ai fini dell'assunzione quale professore;

r) l'indicazione che il Dipartimento, con deliberazione motivata, può decidere di non effettuare la chiamata.

ART. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

1. Sono ammessi a partecipare alle selezioni:

a) gli studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;

b) gli studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, della Legge 240/2010;

c) i professori di prima e di seconda fascia già in servizio rispettivamente per posti di prima fascia e per posti di seconda fascia;

d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro ai sensi dell'articolo 18, comma 1 lettera b), della Legge 240/2010;

e) per la selezione di cui all'articolo 18 comma 4, della Legge 240/2010 sono ammessi a partecipare esclusivamente coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari presso l'Università degli Studi di Padova.

2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

3. Qualora, in sede di verifica preliminare, risulti che uno o più candidati non siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, si procede alla loro esclusione con decreto del Rettore.

4. I candidati non esclusi sono ammessi con riserva alla selezione. Fino al momento della delibera di chiamata, il Rettore può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione dalla stessa ove risulti la mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

5. Non sono ammessi a partecipare i candidati che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

TITOLO IV - STANDARD QUALITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI CUI ALL'ARTICOLO 18 E ALL'ARTICOLO 24 COMMA 5 E COMMA 6, LEGGE 240/2010

ART. 7 - MODALITÀ DI DEFINIZIONE DEGLI STANDARD

1. Il bando individua gli standard di valutazione in relazione all'insieme delle attività svolte dai candidati, con particolare riferimento alle pubblicazioni, al curriculum, alle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, in conformità a quanto previsto dagli articoli da 8 a 11 del presente regolamento. Inoltre, nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale in convenzione, il bando individua anche gli standard di valutazione in relazione a tale attività, quali previste in particolare dall'articolo 12 del presente regolamento.

2. Per le procedure di cui agli articoli 18 e 24, comma 6, della Legge 240/2010, il bando individua anche gli standard di valutazione in relazione alle attività istituzionali, organizzative, di servizio e di terza missione negli atenei, negli enti e istituzioni di ricerca, quali previste in particolare dall'articolo 11 e dall'articolo 12 del presente regolamento.

ART. 8 - MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di prima fascia sono i seguenti:

- a) pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
- b) didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti tra 20 e 40;
- c) curriculum comprensivo di attività di ricerca, produzione scientifica complessiva e attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo, tra 10 e 30;
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 25.

2. Gli elementi oggetto di valutazione da parte della Commissione e i punteggi espressi in centesimi che possono essere attribuiti per le procedure relative ai posti di seconda fascia sono i seguenti:

- a) pubblicazioni scientifiche tra 40 e 60;
- b) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, comprensiva anche della prova didattica ove prevista, tra 20 e 40;
- c) curriculum comprensivo di attività di ricerca, attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, in quanto pertinenti al ruolo, tra 5 e 20;
- d) attività assistenziali, ove rilevanti, tra 5 e 25.

ART. 9 - VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, all'attività didattica integrativa e di servizio agli studenti. Si considerano, inoltre, gli esiti delle opinioni degli studenti sull'attività didattica, ove essi siano presenti per tutti i candidati.

ART. 10 - VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni sono considerate le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.

2. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche presentate ai fini concorsuali è svolta sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con tematiche proprie del settore scientifico disciplinare oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione (ad esempio: primo, secondo, ultimo autore, *corresponding author*).

ART. 11 - VALUTAZIONE DEL CURRICULUM COMPRENSIVO DI ATTIVITÀ DI RICERCA, ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, ORGANIZZATIVE, GESTIONALI, DI SERVIZIO E DI TERZA MISSIONE

1. Ai fini della valutazione dell'attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;
- b) conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. Sono considerate inoltre le partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni di interesse nazionale e internazionale.

2. Fatta salva la valutazione delle pubblicazioni presentate ai fini concorsuali ai sensi del precedente articolo 5, comma 3, lettera k), nella valutazione del curriculum deve essere tenuta in considerazione anche la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa. Ai fini della valutazione di tale continuità, non si considerano i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio.

3. Ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato di cui al punto precedente, nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono di uno o più indicatori bibliometrici, eventualmente normalizzati per età accademica, quali: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) "impact factor" totale; 4) "impact factor" medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (quale indice di Hirsch o simili).

4. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di gestione si tiene conto del grado di responsabilità delle funzioni svolte, della loro durata e continuità.

ART. 12 -VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI IN AMBITO SANITARIO

1. Ai fini della valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario si tiene conto della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il settore scientifico disciplinare oggetto della selezione o con settore affine, oltre che della coerenza con la specificità delle funzioni assistenziali indicate nel bando.

TITOLO V – COMMISSIONE

ART. 13 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La Commissione è nominata dal Rettore secondo le modalità di seguito indicate. Il relativo decreto è pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo nonché nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo.

2. La Commissione è composta da tre professori di prima fascia, o di ruolo equivalente nel caso di componenti non provenienti da Atenei nazionali, di cui uno può essere designato, dopo la scadenza del bando, dal Consiglio di Dipartimento tra docenti interni o esterni all'Università di Padova.

3. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2, i rimanenti componenti esterni sono sorteggiati, secondo le modalità previste dall'articolo 14 del presente regolamento. A tale fine il Consiglio di Dipartimento, nella composizione pertinente alla fascia, individua, dopo la scadenza del bando, una rosa di professori pari al triplo dei commissari da sorteggiare, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile.

4. I componenti della Commissione devono appartenere al settore concorsuale per cui è bandita la procedura o, in subordine, allo stesso macrosettore concorsuale. I componenti della Commissione provenienti dall'estero sono scelti fra docenti inquadrati in un ruolo equivalente a quello di professore di prima fascia sulla base delle tabelle di corrispondenza fra posizioni accademiche pubblicate con Decreto Ministeriale e attivi in un ambito corrispondente al settore concorsuale oggetto della selezione.

5. I componenti della Commissione devono essere in possesso della qualificazione necessaria per la partecipazione alle commissioni per l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della Legge 240/2010. Detti requisiti, con adeguata motivazione del Consiglio di Dipartimento, possono essere temperati nei settori di ridotta consistenza numerica. I componenti della Commissione provenienti dall'estero devono essere in possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale attestato dal Consiglio di Dipartimento.

6. Della Commissione non possono fare parte i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 240/2010.

ART. 14 – SORTEGGIO DELLA COMMISSIONE

1. Per ogni procedura concorsuale il Consiglio di Dipartimento indica una lista contenente una rosa di professori esterni tripla rispetto ai commissari da sorteggiare, secondo quanto previsto dal precedente articolo 13, comma 3.

2. La lista viene ordinata secondo l'ordine alfabetico, per cognome e nome, e a ciascun nominativo è assegnato un numero cardinale fra 1 e 6 o tra 1 e 9 in caso di mancata designazione ai sensi del precedente articolo 13, comma 2.

3. Con cadenza mensile e modalità informatiche una commissione di tre membri nominata annualmente dal Rettore procede al sorteggio della sequenza numerica che sarà applicata a tutte le liste individuate dal Consiglio di Dipartimento e acquisite al protocollo dell'Amministrazione Centrale fino al secondo giorno precedente la data fissata per tale sorteggio. Delle operazioni effettuate viene redatto apposito verbale.

4. Le singole Commissioni vengono quindi formate individuando i docenti da nominare scorrendo la sequenza di Ateneo di cui al comma precedente, fino a raggiungere il numero previsto da nominare. Qualora il primo estratto non assicuri la parità di genere in relazione al componente eventualmente designato dal Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 13, comma 2, la sequenza viene successivamente seguita in modo da rispettare l'equilibrio di genere, ove vi siano almeno due commissari estraibili dello stesso genere.

5. In caso di dimissioni o rinuncia dei commissari sorteggiati i sostituti saranno individuati scorrendo la lista secondo la sequenza numerica estratta.

6. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell'Ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.

TITOLO VI – VALUTAZIONE NEI PROCEDIMENTI DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 1 E COMMA 4 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 15 – LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università decorre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di ricasazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di ricasazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di ricasazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anche anticipatamente e la Commissione può iniziare i lavori.

2. La Commissione deve garantire lo svolgimento dei lavori in modalità collegiale, anche avvalendosi di strumenti di collegamento telematico, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

3. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore.

4. I professori componenti la Commissione e appartenenti all'Ateneo non possono fruire di rimborsi spese e compensi. I professori non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo fruiscono di rimborsi spese di missione secondo quanto previsto dal Regolamento missioni dell'Ateneo.

ART. 16 – SELEZIONE

1. La Commissione, nella prima seduta, elegge al proprio interno il Presidente e il Segretario e predetermina, ai sensi del Titolo IV del presente regolamento, i criteri per:

- a) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica secondo quanto previsto dai precedenti articoli da 9 a 12;
- b) l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando;
- c) l'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;

Per le procedure selettive per professore di seconda fascia, la Commissione individua gli argomenti oggetto dell'eventuale prova di didattica in forma orale (lezione o seminario), che saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito dell'Ateneo due giorni prima della data di svolgimento della prova stessa.

2. Dopo aver predeterminato i criteri e individuato gli argomenti della prova di didattica in forma orale, se prevista, la Commissione prende visione delle domande ammesse. Ciascun commissario verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi e sottoscrive le specifiche dichiarazioni, rese nelle forme dell'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del presente regolamento.

3. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo.

4. Trascorsi i sette giorni la Commissione procede ad esprimere un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sull'attività didattica, sul curriculum, comprensivo di attività di ricerca, di attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, nonché sulle attività assistenziali nelle procedure in ambito sanitario.

5. Nell'effettuare la valutazione dei candidati la Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali qualora siano privi di un codice internazionale ISSN o ISBN.

6. La Commissione procede successivamente, secondo le modalità definite nel bando, all'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche relative alla lingua straniera indicata nel bando e, per i candidati stranieri, all'accertamento della conoscenza della lingua italiana, esprimendo i relativi giudizi. Per le procedure selettive per professore di seconda fascia, la Commissione procede alla prova didattica in forma orale, se prevista.

7. La Commissione, previa valutazione comparativa dei candidati, esprime i giudizi complessivi e, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore.

8. I giudizi espressi dalla Commissione sono resi pubblici, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché, al sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell'Ateneo.

9. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui al comma precedente, oltre a tutti gli allegati.

10. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano la collegialità. L'eventuale colloquio per l'accertamento della qualificazione scientifica e delle competenze linguistiche e per l'eventuale prova di didattica in forma orale si svolge, di norma, in modalità telematica attraverso una istanza web pubblica. Nel caso in cui la commissione decida di svolgere in presenza la discussione dei titoli e della produzione scientifica e della prova orale uno o più commissari potranno essere collegati con modalità telematiche che assicurino la riconoscibilità dei commissari stessi, la contemporaneità ed un adeguato svolgimento del colloquio. Il collegamento telematico è ammesso comunque per i candidati che non possono raggiungere la sede concorsuale in casi eccezionali e adeguatamente motivati, previa autorizzazione della Commissione che ne dà atto nei verbali. In ogni caso deve essere assicurata l'identificazione certa del candidato. Deve essere comunque garantito l'accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale.

La modalità di svolgimento dei colloqui stabilita dalla Commissione deve essere la medesima per tutti i candidati.

ART. 17 - ACCERTAMENTO REGOLARITA' DEGLI ATTI

1. I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione.

2. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate all'articolo 14 del presente regolamento, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

3. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia, con atto motivato, gli atti alla Commissione, affinché provveda entro il termine stabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

ART. 18 – PROPOSTA DI CHIAMATA DEL DIPARTIMENTO

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione formula, entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia, nel caso di chiamata di un professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia, nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia.

2. Il Consiglio può, con deliberazione motivata, decidere di non procedere alla proposta di chiamata. In tale caso, non potrà richiedere per un anno dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, l'attivazione di una procedura di selezione per un posto dello stesso profilo, o, qualora non previsto, per lo stesso settore. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.

3. Non è possibile procedere alla chiamata del soggetto vincitore che abbia un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII – PROCEDURE VALUTATIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMI 5 E 6 DELLA LEGGE 240/2010

ART. 19 – PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 5 DELLA LEGGE 240/2010

1. Nel corso del terzo anno del contratto, in presenza delle risorse richieste, il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, dà avvio alla procedura di valutazione del titolare del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010, il quale abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa Legge per il settore concorsuale indicato nella delibera, ovvero per uno dei settori concorsuali compresi nel macrosettore, ai fini della sua chiamata nel ruolo di professore associato.

1.bis Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e nei limiti delle risorse assunzionali previste per l'Ateneo, il Consiglio di Dipartimento, nella medesima composizione di cui al comma 1, ha facoltà di anticipare l'inquadramento nel ruolo di professore associato dopo il primo anno di contratto, previo esito positivo della procedura di valutazione.

1.ter Di tali delibere viene data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, effettuata anche in via telematica.

2. Ai fini della nomina della Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

3. Nella medesima seduta il Consiglio di Dipartimento, in seduta ristretta ai professori di prima e seconda fascia, a maggioranza assoluta dei componenti, propone la chiamata del titolare del contratto, condizionandola all'esito positivo della valutazione.

4. Sono oggetto di valutazione, ai sensi del Titolo IV del presente regolamento, le pubblicazioni, il curriculum, l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca e, ove previste, quelle assistenziali, svolte dal soggetto nell'ambito del contratto di cui al comma 1 o al comma 1 bis. Lo svolgimento dell'attività di ricerca è certificata dalle relazioni tecnico- scientifiche mentre lo svolgimento delle attività di didattica e servizio agli studenti è certificato secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge 240/2010. E' altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della Legge 240/2010. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della Legge 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, si tiene conto di questa ai fini della procedura di cui al presente articolo.

Nel caso di procedure anticipate di cui al precedente comma 1 bis, la valutazione comprenderà anche lo svolgimento di una prova didattica in forma orale nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. In questo caso la Commissione individua gli

argomenti oggetto della prova didattica, che saranno comunicati al candidato due giorni prima della data di svolgimento della prova stessa mediante pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito dell'Ateneo. La prova didattica si svolge in presenza o in modalità telematica attraverso una istanza web pubblica. Deve essere comunque garantito l'accesso diretto e riservato dei commissari alla documentazione concorsuale.

5. Ai fini della valutazione di cui al comma precedente, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 ter, il titolare del contratto deve produrre al Direttore del Dipartimento il curriculum vitae comprensivo di attività di ricerca e di attività istituzionali, organizzative e di servizio, le pubblicazioni scientifiche e gli altri titoli che ritenga utili, oltre alla documentazione attestante l'attività didattica, di ricerca pregressa e l'attività assistenziale, ove prevista, come individuati dal comma 4.

6. La nomina della Commissione è disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università nonché, contestualmente, nel sito del Dipartimento interessato e nel sito dell'Ateneo.

7. Dalla data di pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Ateneo decorre il termine di trenta giorni di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 120/1995, convertito con modificazioni in Legge 236/1995, per la presentazione al Rettore di eventuali istanze di riconsiliazione da parte dei soggetti sottoposti a valutazione. Se la causa di riconsiliazione è sopravvenuta, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Qualora tutti i soggetti interessati dichiarino che non sussistono cause di riconsiliazione, il termine di cui al primo periodo cessa di decorrere anche anticipatamente.

8. La Commissione deve garantire lo svolgimento dei lavori in modalità collegiale, anche avvalendosi di strumenti di collegamento telematico, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

9. La Commissione predetermina i criteri di massima per la valutazione dell'attività di cui al comma 4, in conformità agli standard qualitativi, di cui al Titolo IV del presente regolamento, e procede alle dichiarazioni, da parte dei singoli componenti, di insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interessi.

10. La Commissione successivamente esprime la valutazione di cui ai commi 1 e 1 bis con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, precisandone l'esito positivo o negativo. In questo secondo caso la proposta di chiamata di cui al comma 3 decade ad ogni effetto e di tale decadenza il Consiglio di Dipartimento prende atto nella prima seduta utile. Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali di tutte le riunioni effettuate dalla Commissione e dai loro allegati che ne costituiscono parte integrante.

11. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo la procedura di individuazione indicata nel precedente articolo 14, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

12. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.

13. La valutazione è resa pubblica dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e inserita nel sito dell'Ateneo.

14. In caso di esito positivo, dopo il controllo di regolarità di cui al comma 12, la valutazione, unitamente alla proposta di chiamata di cui al comma 3, è trasmessa direttamente al Consiglio di Amministrazione dagli uffici competenti, per l'approvazione nella prima seduta utile.

15. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

16. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

ART. 20 – PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6 DELLA LEGGE 240/2010

1. Il Consiglio di Dipartimento attiva la procedura valutativa oggetto del presente articolo ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.

2. L'avviso della procedura valutativa è pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e inserito nel sito dell'Ateneo. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine di 20 giorni per la presentazione delle domande da parte degli aventi titolo.

3. Unitamente alla domanda ogni candidato dovrà produrre il curriculum vitae comprensivo delle attività di ricerca e delle attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, le pubblicazioni scientifiche, e la documentazione relativa all'attività didattica, di ricerca e, ove prevista, all'attività assistenziale ritenuta utile ai fini della valutazione.

4. Ai fini della nomina della Commissione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento.

5. La Commissione giudicatrice, nella prima seduta, predetermina i criteri di massima per la valutazione del curriculum vitae comprensivo delle attività istituzionali, organizzative, gestionali, di servizio e di terza missione, delle pubblicazioni scientifiche nonché dell'attività didattica, di ricerca e dell'attività assistenziale se prevista, in conformità agli standard qualitativi di cui al Titolo IV del presente regolamento. Lo svolgimento delle attività di didattica e di servizio agli studenti è certificato secondo le modalità definite dal regolamento di Ateneo di cui all'articolo 6, comma 7, della Legge 240/2010. Dopo aver predeterminato i criteri, ciascun commissario, presa visione dei nomi dei candidati, verifica l'insussistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi del precedente articolo 14 comma 6.

6. La Commissione deve garantire lo svolgimento dei lavori in modalità collegiale, anche avvalendosi di strumenti di collegamento telematico, assumendo le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

7. I criteri adottati sono pubblicati, per almeno sette giorni, all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell'Ateneo.

8. Trascorsi i sette giorni la Commissione procede ad esprimere un motivato giudizio sulle pubblicazioni scientifiche, sul curriculum e sull'attività didattica e di ricerca, nonché sull'attività assistenziale nelle procedure in ambito sanitario.

9. Qualora vi sia una pluralità di candidati la procedura di valutazione dovrà essere svolta con modalità che assicurino la comparazione dei medesimi esprimendo, oltre ai relativi giudizi di cui al comma 8, un giudizio complessivo su ogni candidato.
10. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il vincitore.
11. I giudizi espressi dalla Commissione sono pubblicati, dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante affissione all'Albo ufficiale dell'Ateneo, nonché, nel sito del Dipartimento interessato e inseriti nel sito dell'Ateneo.
12. Gli atti della procedura di valutazione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i giudizi di cui ai commi precedenti, oltre ai relativi allegati.
13. I lavori della Commissione devono concludersi entro due mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di nomina della stessa. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di un mese, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dalla Commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo la procedura di individuazione indicata al precedente comma 4, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori
14. La regolarità degli atti è accertata con decreto rettorale entro trenta giorni dalla consegna dei verbali presso l'ufficio competente. In casi motivati tale termine può essere differito di ulteriori trenta giorni. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, in ordine alle quali sia possibile una regolarizzazione, il Rettore rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone l'annullamento degli atti della procedura.
15. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la valutazione formula, entro trenta giorni dalla data di accertamento della regolarità degli atti, la proposta di chiamata del professore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori aventi diritto al voto, di prima fascia nel caso di chiamata di un professore di prima fascia, e di prima e seconda fascia, nel caso di chiamata di un professore di seconda fascia. In caso di mancata deliberazione entro il predetto termine, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di venti giorni entro cui provvedere, decorso il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di Amministrazione.
16. Il Consiglio di Dipartimento non può procedere alla chiamata di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
17. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
18. La procedura di cui al presente articolo può essere avviata entro i termini previsti dalla legge.

TITOLO VIII – NORME FINALI

ART. 21 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione con decreto rettorale.

2. Il presente regolamento si applica anche alle procedure bandite con Decreto del Rettore antecedente la data di entrata in vigore di cui al comma 1, per le fasi procedurali non ancora espletate.
3. Le pubblicazioni all'Albo ufficiale dell'Ateneo, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
4. Le spese per le procedure di selezione previste dal presente regolamento sono a carico dell'Amministrazione Centrale.